

Ordinanza Consiglio di Stato n. 2230/2008 Stabilizzazione dei precari all'esame della Consulta

Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso proposto avverso ordinanza del TAR Lazio n. 5779/07 con cui è stata rigettata l'istanza cautelare presentata da una dipendente statale non ammessa alla stabilizzazione poiché ha prestato parte del proprio servizio a tempo determinato prima del 1.1.2002. La ricorrente è stata, infatti, esclusa dalla procedura in quanto per 10 giorni non ha maturato l'anzianità triennale, nel quinquennio 1.1.2002/1.1.2007, richiesta dall'art. 1 comma 519 della L.296/06 (Finanziaria 2007) che disciplina la stabilizzazione *“del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”*.

Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che:

- La stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, prevista dal **comma 519** dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 è **norma eccezionale** rispetto al normale sistema vigente nel pubblico impiego, nel quale è il titolo dell'incardinazione nell'organizzazione amministrativa a determinare il tipo e la regolamentazione del rapporto;
- in quanto norma eccezionale, è anche **di stretta interpretazione**, e non può, quindi, estendere la propria efficacia oltre ai casi stabiliti dal legislatore;
- ne deriva che l'esplicita collocazione del triennio valido per la stabilizzazione all'interno del quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e cioè a partire 1.01.2002, vale ad escludere che possano essere presi in esame casi (quale quello della ricorrente, che ha avuto inizio il 21.12.2001) in cui la durata del triennio non sia compresa interamente nell'arco temporale suddetto;
- ciò nonostante **sorgono dubbi**, che giustificano la rimessione all'esame della Corte Costituzionale, **sulla costituzionalità** della norma medesima in quanto:

1. La posizione di vincitrice della selezione, in capo alla ricorrente, determinando l'assunzione con effetto immediato della ricorrente ne ha, in definitiva, determinato lo svantaggio rispetto ad altri soggetti che, ove collocati nella medesima graduatoria come idonei non vincitori, avrebbero dovuto attendere, per l'assunzione, il verificarsi di nuove e successive condizioni (come la vacanza di ulteriori posti), e, quindi, avrebbero iniziato il proprio rapporto di lavoro in date successive al 21.12.2001, comunque potenzialmente tali da soddisfare il requisito temporale imposto dalla legge che, come si è detto, assume a riferimento il quinquennio decorrente dal 1.01.2002;
2. un simile effetto derivante dall'applicazione doverosamente letterale della norma non può che far dubitare della rispondenza della stessa agli **artt. 3 e 97 della Costituzione**: al primo che, espressione del canone di ragionevolezza, vieta che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato il trattamento deteriore; al secondo, che impone che i pubblici uffici siano retti da regole idonee a garantirne l'efficienza e il buon andamento e, quindi, che la scelta degli impiegati proceda a partire dai più meritevoli;

3. la rispondenza al parametro costituzionale viene, inoltre, messa in crisi dall'aver assunto a requisito un dato temporale del tutto accidentale, svincolato da un riferimento (quale, ad esempio, l'inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento) valevole a ricondurre nello stesso trattamento situazioni simili, a tutto svantaggio di quelle più meritevoli; con la precisazione che, se è vero che il legislatore è libero di determinare le condizioni di applicazione della norma, nondimeno la scelta deve essere coerente con la ratio che intende perseguire, ratio che, nella specie, va individuata nella opportunità di dare stabilità a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e dell'amministrazione alla quale essi sono applicati. Rispetto a tale fine, **il requisito del mero dato temporale dell'inizio del rapporto**, che, come si è detto, nell'ambito della medesima procedura concorsuale è **collegato a variabili non indicative di una maggiore meritevolezza da parte dei lavoratori e/o di un maggior vantaggio da parte dell'amministrazione, appare incoerente e, quindi, non ragionevole.**

Sulla base delle motivazioni sopra richiamate il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio in corso e trasmesso gli atti del giudizio alla Consulta.